

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
 QUINTA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Marco Buzano
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6886/2013 promossa da:

()

()

()

()

()

rappresentati e difesi dall'avv. BONARDO FRANCO e dall'avv. GUARNIERI

CORRADO (), elettivamente domiciliati in VIA CONFIZIENZA

N.5 10121 TORINO presso il difensore avv. BONARDO FRANCO

PARTI RICORRENTI

contro

(), rappresentata e difesa dall'avv. CAVIGLIONE ALFREDO

e dall'avv. MAGNANO SERGIO (), elettivamente domiciliata

in CORSO MONTEVECCHIO 48 10129 TORINO presso il difensore avv.

CAVIGLIONE ALFREDO

PARTE CONVENUTA



MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti

convengono in giudizio la . s.r.l. deducendo:

- di essere stati assunti in qualità di operai dalla s.r.l., società che svolgeva in maniera assolutamente prevalente attività di assemblaggio di componentistica auto per conto della s.p.a. ;
- di avere prestato la propria attività lavorativa (il] come magazziniere e gli altri come operai addetti all'assemblaggio) prima presso lo stabilimento di Nichelino e poi, con decorrenza dal 1°4.07, presso quello di ;
- di essere lo stabilimento di stato utilizzato in parte, sin dal 1°4.07, dalla convenuta ;
- di avere i dipendenti e operato indifferentemente sulle stesse macchine, senza che venisse effettuata alcuna distinzione tra la produzione e la produzione ;
- di avere l'amministratore della pagato delle mensilità di retribuzione dei dipendenti ;
- di essere stati posti in CIG dal 1°6.12, con totale sospensione della prestazione;
- di essere stati licenziati con effetto dal 31.12.12, a seguito del fallimento della , dichiarato con sentenza 12.10.12 del Tribunale di Torino.

Sulla base di queste premesse, i ricorrenti sostengono che sarebbe intervenuta una cessione di ramo d'azienda in favore della o in subordine una somministrazione irregolare di manodopera e chiedono la condanna della a riammetterli in servizio e a corrispondere loro la retribuzione globale di fatto di € 1.511,72 dalla data di messa in mora a quella di effettivo ripristino del rapporto.

La contesta in fatto e in diritto il fondamento delle pretese avversarie.



Assunte le prove per testi dedotte dalle parti, all'udienza di discussione del 7.1.15 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.

Le domande non sono fondate.

In linea di fatto è risultato che per un breve periodo di tempo – tra il febbraio e il giugno del 2010 – c'è stata una certa commistione tra la produzione della e quella della che venivano effettuate nello stabilimento di Verolengo da personale e da personale transitato alla con utilizzo promiscuo di macchinari delle due aziende, targati :

- teste (responsabile logistica): *“Non mi risulta che ci fossero dei macchinari della ; i macchinari presenti erano targati . Inizialmente c'erano solo dipendenti , ad un certo punto sono stati affiancati da altre persone che sono state formate e poi abbiamo saputo che erano della . Preciso che io mi occupavo anche dei documenti di trasporto e il mio direttore, , da una certa data mi aveva detto di sbianchettare il logo . e di mettere un timbro sono dipendenti che sono poi passati alla senza che nessuno di noi lo sapesse. Negli ultimi mesi, prima della cassa integrazione, i colleghi sopra indicati lavoravano nello stabilimento insieme a tutti gli altri. Nello stabilimento nel magazzino non c'era nessuna limitazione riservata ad un'azienda o all'altra”;*
- teste (dipendente passata alla): *“La . utilizzava macchinari di proprietà ; i macchinari della e della non erano divisi; non sono informata sulla produzione in quanto lavoravo in ufficio”;*
- teste (dipendente passata alla): *“Nello stabilimento di Verolengo all'incirca da marzo 2010 lavoravano sia dipendenti che dipendenti . Non erano individuati i macchinari di un'azienda e i macchinari dell'altra azienda, non c'erano suddivisioni nelle lavorazioni, che io ricordi. Non so come venivano messi i prodotti in magazzino ma so che c'erano dei cartellini*



per i prodotti e cartellini per i prodotti Non mi risulta che ci fossero delle linee di delimitazione di lavorazione tra le due aziende. Per me era un'unica ditta”;

- teste (dipendente passata alla): “Nello stabilimento di Verolengo da quando è stata costituita la lavoravano insieme sia dipendenti che dipendenti ; da quello che mi ricordo più o meno le macchine erano le stesse. Non ricordo se c'erano zone delimitate, ricordo che lavoravamo insieme”.

Questa parziale commistione tra le produzioni delle due ditte non costituisce però un elemento sufficiente a far ritenere realizzata una delle due tesi giuridiche poste a fondamento del ricorso: la cessione di ramo d'azienda o la somministrazione irregolare di manodopera.

La cessione di ramo d'azienda presuppone infatti, ai sensi dell'art.2112 c.c., il trasferimento “di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

Ora, è pacifico che non ci sia stata una cessione dell'intera azienda perchè la e la hanno continuato a coesistere e a utilizzare differente personale nello stesso stabilimento (tanto è vero che gli stessi ricorrenti parlano di cessione di “ramo” d'azienda).

Ma allora sarebbe necessario individuare quale sia il ramo d'azienda ceduto, bisognerebbe cioè individuare una “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”: nessuna indicazione è stata però fornita al riguardo dai ricorrenti che non hanno precisato in alcun modo quale sarebbe l'articolazione funzionalmente autonoma oggetto della cessione.



E, d'altra parte, è risultato che la [] è stata costituita soltanto in data [] (doc.1 della convenuta) e ha iniziato ad operare nello stabilimento di Verolengo soltanto nel 2010, e non dal 1°4.07 come sostenuto in ricorso.

Non solo, ma è emerso che soltanto alcuni dipendenti della [] sono transitati alla [] e che l'unico rapporto contrattuale tra le due aziende è consistito nell'affitto di parte del capannone di Verolengo (doc.2 della convenuta).

Anche i macchinari non risultano affatto ceduti dalla [] alla [] perchè venivano utilizzati promiscuamente macchinari della [] (testi [] e []); le due aziende non avevano inoltre gli stessi clienti (teste []).

In questa situazione non si può proprio dire che ci sia stato quel trasferimento di attività economica organizzata, intesa come insieme di elementi materiali (macchine, attrezzature, arredi), beni immateriali (segni distintivi, brevetti), personale dipendente e clientela, che caratterizza la fattispecie di cui all'art.2112 c.c., neppure con riferimento a un "ramo" dell'azienda (ramo che non è stato in alcun modo individuato).

Ma anche la tesi della somministrazione irregolare di manodopera appare del tutto infondata.

Tale tesi presupporrebbe in primo luogo la stipulazione di un "falso" contratto di appalto, mentre tra la [] e la [] non risulta stipulato nessun contratto di appalto.

La somministrazione irregolare di manodopera presupporrebbe anche che il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei ricorrenti fosse stato esercitato dai responsabili della [] (soggetto utilizzatore) anziché dalla [] (appaltatore), mentre è risultato esattamente il contrario, e cioè che erano i responsabili della [] a dare disposizioni ai dipendenti della [] :

- teste [] : "*[] dava ordini sia al personale [] che a quello transitato alla [] ; non c'era nessuno che gestiva la parte logistica in [] e neanche del personale addetto; mi occupavo della logistica anche per []*";



- teste : “Il sig. che era il titolare della dava ordini al personale e al personale insieme a”;
- teste : “Quando ero alla mi dava le disposizioni ;
quando siamo passati alla ha ancora continuato per un certo periodo a darci le disposizioni..... Nel periodo marzo/giugno 2010 il responsabile era sia per i dipendenti della che per i dipendenti della”.

E' poi irrilevante il fatto che l'amministratore della abbia pagato delle retribuzioni di dipendenti perché ciò è avvenuto per porre fine alla protesta dei dipendenti della che avevano fatto un picchetto perché erano in ritardo nel ricevere la retribuzione (testi e).

Le domande devono essere pertanto respinte.

Tenuto conto della già evidenziata commistione tra le due aziende e della complessità delle risultanze probatorie, ritiene il giudice che possano essere interamente compensate le spese di giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 429 c.p.c.,

- respinge le domande;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio;
- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Torino, 7.1.15

Il Presidente

dott. Marco BUZANO

